



Gaetano Dammacco

(ordinario di Diritto ecclesiastico nella Facoltà di Giurisprudenza
dell'Università degli Studi di Bari)

La condizione della donna nel diritto delle religioni *

SOMMARIO: 1. Necessità di nuove categorie oltre i luoghi comuni – 2. Diversa flessibilità e permeabilità del diritto delle religioni. La secolarizzazione e la globalizzazione – 3. Lo statuto della donna nei diritti religiosi mediterranei: ebraismo, islam, cristianesimo – 4. La tutela della donna come espressione di una cultura della laicità. L'attuale debolezza degli interventi legislativi. Il ruolo degli ordinamenti civili – 5. Il progresso della condizione femminile e le religioni. L'importanza del dialogo tra le religioni – 6. L'importanza delle relazioni tra gli stati e le confessioni religiose.

1 - Necessità di nuove categorie oltre i luoghi comuni

Una recente risoluzione dell'Assemblea Parlamentare del Consiglio d'Europa (ACPE) del 4 ottobre 2005, intitolata "Le donne e la religione in Europa" ha riaperto il dibattito (mai sopito) sulla condizione della donna, puntando l'attenzione sul riconoscimento del diritto alla liberalizzazione dell'aborto e sostenendo che la politica del Vaticano e la dottrina cattolica sulla contraccezione sono dannose per la salute della donna vittima di violenza. La risoluzione da un lato riconosce l'importanza della religione nella vita di numerose donne europee, sia in modo diretto sia in modo indiretto, dall'altro ritiene che questa influenza sia raramente inoffensiva, tanto da condizionare enormemente nella vita concreta la donna, giustificando la sua posizione di subordinazione.

La risoluzione, che non ha in effetti valore giuridico, ma, tuttavia, ha un grande valore politico, pur contenendo osservazioni giuste, introduce, tuttavia, ulteriori impropri elementi di conflitto e non offre adeguati strumenti di intervento per eliminare le forme di emarginazione femminile, che purtroppo sono riscontrabili nella vita quotidiana e anche all'interno dei sistemi normativi.

In qualche modo si può dire che la risoluzione è espressione di un modo vecchio di guardare al problema del rapporto tra donna e

* Relazione al Colloquio internazionale sul tema *La femme en Méditerranée*, organizzato dalla Université Paris Sorbonne - Paris IV e dalla Università degli Studi di Bari (Bari, 8-9 giugno 2007), destinato alla pubblicazione negli Atti per i tipi di Schena editore.



religione, specie in uno spazio, come quello euromediterraneo, nel quale la destabilizzazione e il conflitto sono all'ordine del giorno.

I numerosi problemi di emarginazione femminile oggi esistenti, che contrastano con lo sviluppo civile della nostra epoca, non possono essere risolti accentuando il grado di conflittualità tra i sessi e tra le istituzioni, ma uscendo dai luoghi comuni e individuando nuove categorie di indagine, di conoscenza e di azione.

La questione del metodo e delle categorie risulta preliminare e assume tutta la sua importanza specie in relazione agli obiettivi da raggiungere nella direzione della piena emancipazione (anche femminile), obiettivo stesso delle religioni.

In questa prospettiva, una strada idonea può essere quella proposta dalla Dichiarazione di Barcellona del 1995, che indica il partenariato come linea di azione, secondo l'asse del partenariato umanitario in cui il dialogo, il confronto, la reciproca conoscenza sono individuati come strumenti per sviluppare un clima di fiducia e reciproco affidamento.

Del resto, il problema del metodo conduce a definire meglio gli obiettivi di una coabitazione pacifica, nella quale sia rispettata la specificità di ruoli e condizioni diverse. Al contrario, la linea del conflitto porta alla prevalenza di una posizione, nella ricerca di un equilibrio che è il risultato di un rapporto tra poteri o tra posizioni forti, piuttosto che tra persone. In tal modo, nella ipotesi di un conflitto non tollerabile l'obiettivo centrale non è la persona umana e la sua emancipazione, quanto piuttosto la prevalenza di un pensiero.

2 - Diversa flessibilità e permeabilità del diritto delle religioni. La secolarizzazione e la globalizzazione

Anche per esaminare lo spazio e la disciplina che il diritto delle tre grandi religioni monoteiste del mediterraneo riservano alla condizione femminile è necessario mettere da parte ogni posizione preconcepita, comunque motivata, e distinguere il senso autentico dei precetti, fondato su contenuti teologici indiscussi, dalla loro applicazione pratica, così come riviene dall'incontro con molteplici elementi tradizionali e culturali. Ma è anche importante verificare se la disciplina giuridica delle religioni sul punto della condizione femminile presenti elementi di convergenza o di divergenza, cosa rilevante specie quando si verifichino incontri con le legislazioni statuali.

Occorre considerare prima di tutto che le regole giuridiche che governano le religioni fanno parte di sistemi di vita non sempre paragonabili e spesso i diritti delle religioni presentano struttura e



contenuto profondamente diversi, pur potendosi individuare elementi teologici comuni o quanto meno simili. In linea generale, si può osservare che «la più evidente differenza nell'ampiezza di questi diritti religiosi è dovuta al diverso rilievo che assumono le materie secolari»¹.

La disciplina degli aspetti più propriamente religiosi dell'esperienza umana presenta talvolta significative peculiarità, che non determinano grandi problemi di coesistenza in quanto spesso agiscono su comportamenti individuali che hanno pochi risvolti sociali. Al contrario, la differenza è rilevante quando la disciplina riguarda fatti che appartengono più direttamente alla vita secolare, imponendo comportamenti spesso contrastanti (almeno in apparenza). In questi casi si avverte il peso del diverso rilievo che ha il diritto della religione nella vita del credente e il diverso grado di flessibilità. Ad esempio, rispetto a taluni comportamenti il diritto islamico e quello ebraico (a differenza di quello canonico) ritengono di dover intervenire con una disciplina specifica e più obbligante, in quanto derivante da specifici contenuti teologici. Si tratta di uno spartiacque fondamentale che deriva dalla concezione stessa del diritto all'interno della religione, della sua funzione e dal legame tra norme giuridiche e regole teologiche, influenzata sia dalla differenza dei contenuti teologici sia dai diversi percorsi storici che hanno caratterizzato nel corso del tempo la vita delle comunità cristiana, ebraica e islamica.

In fondo ne viene coinvolta la stessa distinzione tra diritto e teologia, condizionata anche dal processo di secolarizzazione del diritto, accentuato nello spazio cristiano e poco (o relativamente) presente in quello ebraico e islamico. Si tratta, dunque, di ripensare la stessa concezione della modernità e del suo rapporto con le regole delle religioni e del diritto da esse prodotto. Infatti, si deve tenere nella giusta considerazione il fatto che i corpi centrali del diritto ebraico e di quello islamico comprendono numerosi elementi che costituiscono o fanno parte delle regole giuridiche, direttamente derivate dalle regole teologiche (per loro natura poco flessibili), mentre nella tradizione cristiana spesso è evidente la distinzione tra quello che appartiene alla teologia e quello che appartiene al diritto. Ne consegue che, in virtù della rilevanza di questa distinzione costruita nel cristianesimo già durante il medioevo e nel mondo islamico ed ebraico solo con l'emancipazione postnapoleonica, i diritti delle religioni presentano diversi gradi di flessibilità e di permeabilità oltre a un diverso modo di regolazione del rapporto con le situazioni materiali della vita quotidiana.

¹ S. FERRARI, *Lo spirito dei diritti religiosi*, Bologna, 2002, 76.



Inoltre, il processo di secolarizzazione del diritto nel corso dei secoli ha accentuato le differenze tra diritto delle religioni e diritto civile, disegnando anche i reciproci confini, cosa che in alcuni casi ha favorito (come nel diritto canonico) la ridefinizione dei confini tra diritto e morale. Non così per il diritto ebraico e il diritto islamico, per i quali peculiare era ed è il carattere della unicità del diritto, come regola destinata a disciplinare i comportamenti secondo la morale e la teologia.

La legge ebraica (*halakhah*, intesa come l'insieme delle cose giuste da fare) ha, comunque, dovuto confrontarsi per lunghi secoli, durante il lungo periodo della diaspora, con il diritto degli Stati, nella applicazione di una sorta di doppia giurisdizione, cosa che in qualche modo ha influenzato la legislazione del moderno Stato di Israele. Al contrario, la legge islamica (*shari'a*), pur avendo conosciuto nel Mediterraneo le interconnessioni con le esperienze giuridiche dell'impero musulmano, ha sempre conservato nella sua accezione culturale uno stesso modello, cioè quello di un complesso di doveri religiosi che regolano ogni aspetto della vita dei fedeli.

Anche il fenomeno della globalizzazione ha avuto una diversa conseguenza sui diritti delle tre religioni, producendo effetti diversi. Per la religione cristiana, ad esempio, ha favorito la comprensione del significato della cattolicità (cioè del carattere della universalità) del messaggio teologico della salvezza, incoraggiando all'interno della comunità cristiana, il recupero della autenticità del contenuto dei vangeli e mettendo in evidenza il ruolo sempre più strumentale del diritto, che costituisce solo un aspetto nella vita della chiesa (e neppure quello più essenziale, sebbene rilevante).

Per l'ebraismo e per l'islam il fenomeno della globalizzazione, con tutte le manifestazioni che ad esso sono collegate, ha consentito di enfatizzare la visione peculiare di vita favorendo processi di esportazione di regole comportamentali oltre i confini, per così dire, naturali (cioè quelli che individuavano i territori delle "terre della fede"), imponendole, anche se in modo diversificato, alla società mondiale. Il confronto, spesso conflittuale, con altre visioni della vita e con altre situazioni sociali e culturali differenti, che sembrano aggredire il fedele nell'osservanza dei comportamenti religiosi, ha accentuato il valore della legge, considerata sempre più come l'essenza della religione, e dei comportamenti obbligatori che ne derivano (anche di quelli non essenziali). Tuttavia, non si può dimenticare che nell'ebraismo e nell'islam il diritto, pur avendo carattere di centralità essenziale, svolge una funzione diversa rispetto alla cultura cristiana: ad esempio nell'islam il diritto è strumento della diretta trasmissione



della volontà divina, nell'ebraismo è luogo di mediazione di un rapporto di alleanza tra il popolo e Dio, nella cristianità il diritto, pur con le diverse accentuazioni che risalgono alle diverse teologie (cattolica, protestante, ortodossa) è strumento di carattere relativo che serve alla regolamentazione di rapporti intersoggettivi, con una funzione pedagogica e di orientamento verso il conseguimento dei beni eterni e, proprio per questo, è una dimensione della comunità cristiana², ma non sempre trova la sua fonte nella volontà divina.

3 - Lo statuto della donna nei diritti religiosi mediterranei: ebraismo, islam, cristianesimo

Le premesse ora fatte ci consentono di comprendere quanto siano rilevanti le differenze di sistema tra le diverse religioni, pur avendo un unico grande obiettivo comune, corrispondente alla totale liberazione dalla schiavitù della finitezza umana (diversamente qualificata). Queste differenze, dunque, si ritrovano anche rispetto alla questione specifica della condizione della donna. Queste stesse premesse ci consentono, inoltre, di comprendere che, oltre alle differenze ontologiche e di contenuti teologici, esistono problemi di materializzazione dei precetti religiosi, vale a dire di traduzione delle regole nella pratica quotidiana, condizionati spesso dal diverso grado di flessibilità dei diritti e dei comportamenti.

Una esposizione sintetica (e, per questo, di per sé molto parziale), e strettamente strumentale al definito obiettivo del presente saggio, può consentire di osservare le differenze di sistema, cioè quelle indicate dalle regole teologiche, giuridiche, morali, nel tentativo di ridimensionare gli effetti perniciosi dei luoghi comuni.

a) Nel diritto religioso ebraico la condizione della donna, come di ogni altra persona, è definibile alla luce della analisi del testo biblico e delle leggi rabbiniche. In sostanza, tentando una necessaria quanto imprecisa sintesi, alla donna viene riconosciuto il compito di mantenere il "cibo domestico" (*kasherut*), inteso come responsabilità dell'ambiente familiare (all'interno del quale si compie l'educazione spirituale dei figli nei primi anni di vita), e la "purezza familiare". Si tratta, quindi, di governare le due sfere dell'esistenza, cioè il corpo e l'anima (ma queste due sfere assumono una diversa definizione in relazione all'oggetto dell'indagine, per cui esse possono essere di volta in volta cibo e sessualità, anima animale e anima divina). Infatti, le due anime

² E. CORECCO, voce *Teologia del diritto canonico*, in *Nuovo Dizionario di Teologia*, Roma, 1982, 1711 ss.



dell'uomo (la *nefesh elokit*, anima divina, e la *nefesh behemit*, anima animale) partecipano della attività creativa di Dio ed esprimono il paradosso della condizione umana, che da un lato aspira ad elevarsi nella comunione con Dio e dall'altro è attratta dalla materialità delle cose. Inoltre, la donna rappresenta la parte mancante dell'anima dell'uomo (non è irrilevante osservare che, nel racconto della genesi, nel momento della creazione della donna, l'uomo dorme), solo all'anima unita è consentita la conoscenza di Dio. In questa prospettiva, la donna è compagna, è il completamento dell'unità, è la custode dei tempi e dei rapporti sessuali (intesi come recupero dell'unità e partecipazione alla conoscenza), è l'interlocutrice e la guida spirituale. In questo senso, secondo la Torà la donna è superiore all'uomo ed è il "contenitore" per eccellenza, colei che deve far emergere l'essenza delle cose, della creazione. In un certo senso è un essere semi-divino in quanto essa stessa è capace di "creare l'uomo".

b) Per quanto riguarda l'Islam, occorre partire dal contenuto teologico espresso nel Corano, ben sapendo che la condizione della donna nei Paesi arabi dipende molto dal modo con cui uno stesso contenuto teologico si è mescolato con la tradizione delle genti e, quindi, con questioni di ordine culturale, sociale, economico, politico, giuridico. Il diritto musulmano classico (fondato sul Corano, la Sunna, il consenso dei dotti, il ragionamento analogico) si presentava come "sistema giuridico plurale", caratterizzato cioè dalla pluralità delle fonti secondarie (finalizzate specie a stemperare la durezza di talune disposizioni coraniche), dalla rilevanza degli usi preesistenti (arabi, berberi, persiani, ...) e dalla varietà delle interpretazioni dottrinali. Il Corano e l'Islam, al loro apparire, determinarono un radicale cambiamento nella considerazione della donna all'interno delle culture delle tribù arabe preislamiche.

Le donne, nel quadro del diritto musulmano classico, godevano di enormi privilegi rispetto alle proprie simili di altre culture o religioni dell'epoca (l'epoca dell'Islam classico va dal VII sec d.C. al Settecento): erano considerate soggetto di diritto, potevano ereditare, potevano divorziare. Ma, in virtù dell'essenza plurale del diritto musulmano, queste regole generali subirono sin dall'inizio differenti interpretazioni e applicazioni a seconda dei luoghi e dei tempi, cosicché la condizione reale delle donne musulmane non si uniformò mai a unico modello.

Il Corano ha liberato la donna dal degrado preislamico, riconoscendole gli stessi diritti degli uomini, tutelandone le proprietà e il diritto all'eredità, rivalutandone il ruolo materno (le erano affidati i figli in caso di divorzio) e riconoscendole una serie di diritti in caso di



divorzio (la conservazione dei doni e della dote, delle proprietà, e un quarto della proprietà del marito).

Nella cultura islamica la donna, come l'uomo, è considerata una entità indipendente e quindi un soggetto umano pienamente responsabile delle sue scelte e delle sue azioni. Nel mondo musulmano non vi sono dubbi o contestazioni sul principio di uguaglianza, che è considerato principio divino. Infatti, i doveri previsti dalla *Shari'a*, la legge islamica, sono gli stessi per gli uomini e per le donne.

La donna costituisce persona giuridica a sé, a prescindere dal marito, dal padre o da qualsiasi parente maschio, tanto è vero che può scegliere di diventare musulmana a prescindere dalla fede dei suoi parenti più prossimi. Ma ha anche la possibilità di scegliere autonomamente se accettare un matrimonio o meno, e se non vi è l'assenso della donna il matrimonio non può essere considerato valido. La donna ha diritto ad una sua propria proprietà privata, che non è tenuta a condividere con nessuno. La dote che l'uomo versa alla donna viene a far parte proprio di questa sua proprietà e deve essere investita nei suoi bisogni personali e non nelle esigenze della famiglia. Queste devono essere sostenute dall'uomo, ma la donna può decidere spontaneamente, e in accordo con il marito, di parteciparvi anche con una sua attività lavorativa fuori dalle mura domestiche.

Numerose sono le parole attribuite al Profeta, cariche anche di una intensa vena poetica, dalle quali emerge l'alta considerazione che nell'Islam si deve avere della donna (ad esempio il Profeta ha detto: "La migliore delle donne è quella che si rallegra del tuo sguardo, che ti obbedisce, che custodisce la sua persona e i beni dello sposo in sua assenza"). Essa ha un ruolo fondamentale per il marito e per l'intera famiglia, se è una brava moglie e una brava madre tutta la famiglia vive in armonia, se non lo è la sua negatività influisce nel rapporto dell'intera famiglia e i figli sono i primi a sentirne le conseguenze. Per questo motivo, in molti paesi musulmani, una parte delle donne musulmane non ha un impiego al di fuori della casa, ed essere donne "della casa" è importantissimo per crescere bene i figli³. Se ne può

³ Nel Corano si legge: "L'uomo è pastore sulla gente della propria casa e la donna è pastore della casa del marito e dei suoi figli; ognuno di voi è pastore e ad ognuno di voi sarà chiesto del suo gregge". La donna ha l'importantissimo ruolo di "pastore della casa", un ruolo insostituibile, che comporta, pertanto, partecipazione ai benefici e ai diritti conseguiti dal marito. Ancora, ad esempio, si legge nel versetto 130: «Le donne musulmane inviarono una delega presso il Profeta ed essa disse: "O Inviato di Allah (pace e benedizione su di te), noi donne siamo escluse dal jihad per la causa di Allah e dalla possibilità di acquisirne il grande merito e questo non è giusto!". L'Inviato di Allah si congratulò per l'intelligenza della domanda e rispose: "Torna pure dalle tue compagne e dì loro che se una donna custodisce una casa e la famiglia



dedurre che la donna musulmana è una “serva” di Dio, però non del marito. Proprio come accade per l’uomo musulmano, il quale è “servo” di Dio, sottomesso a Lui, ma non servo di un altro uomo.

L'Islam vede la donna, sola o sposata, come un individuo con pieni diritti, con il diritto di possedere e disporre delle sue proprietà e guadagnare senza tutela (se non quella di suo padre, marito o qualsiasi altra persona). Ha il diritto di vendere e comprare, di fare doni e la carità e può spendere il suo denaro come crede. La dote è fornita dallo sposo alla sposa per suo uso personale e essa mantiene il nome della sua famiglia piuttosto che prendere quello del marito⁴.

Tuttavia, il dibattito che oggi interessa l’islam non riguarda il problema dell’eguaglianza tra uomo e donna, mai messa in discussione, bensì, come è stato osservato, la questione della eterogeneità o della «necessità di istituzionalizzare il pluralismo»⁵, considerando, cioè, come cosa possibile il dibattito sui modi di praticare i valori umani discendenti dall’islam, e cioè sui modi di applicazione della *shari'a*.

In questo scenario, la condizione della donna e, soprattutto, il ruolo che le deve essere riconosciuto costituiscono un punto di criticità, che coinvolge anche il dibattito sulla democrazia. Per comprendere l’importanza della questione, che passa proprio attraverso la condizione della donna, basti osservare che non si tratta di una questione concernente gli spazi materiali consentiti alla donna (ad esempio negli anni novanta la percentuale delle donne docenti nelle università o in istituzioni superiori è risultata più alta in Egitto che in Francia o in

mentre il marito partecipa al jihad, avrà diritto allo stesso premio che egli si sarà meritato».

Ancora si legge: «Il Profeta Muhammad ha detto: “Dalle da mangiare quando tu mangi, vestila quando ti vesti, evita di colpirla sul viso quando la punisci, non dirle mai: ‘Che Iddio t’imbruttisca!’ e non metterla in quarantena fuori di casa». E ancora: il Profeta Muhammad ha detto: “Trattate con delicatezza la donna, poiché essa è stata creata dalla costola dell’uomo e la costola è fragile, se la trattate malamente si frattura, perciò comportatevi con delicatezza nei loro confronti».

⁴ L'Islam incoraggia il marito nel trattare bene sua moglie, come dice il profeta Mohammed: «Il migliore tra di voi è quello che è il migliore con la sua moglie»: narrato in *Ibn Majah*, 1978 e *Al-Tirmizi*, 3895. Nell'Islam la figura materna è molto rispettata. L'Islam raccomanda di trattarla nel miglior modo. Il seguente breve racconto è una prova significativa: «Un uomo giunse dal profeta Mohammed dicendo: “O messaggero di Dio! Chi tra il popolo è la persona più importante?” Il profeta disse: Tua madre. L'uomo disse: “E dopo?” Il profeta disse: Tua madre. L'uomo chiese ancora: “E dopo?” Il profeta disse: Tua madre. L'uomo chiese ancora: “E dopo?” Il profeta disse: Tuo padre». (Narrato in *Saheeh Muslim*, 2548 e *Saheeh Al-Bukhari*, 5971). Del resto emblematico è l'esempio di Khadija “prima moglie del Profeta”, che lasciò la sua attività commerciale per dedicarsi al marito e ai figli.

⁵ F. MERNISSI, *L'harem e l'occidente*, Firenze, 2000, 22.



Canada; ancora la percentuale delle studentesse iscritte alla facoltà di ingegneria nei paesi musulmani - Turchia, Siria, Algeria, Egitto, ... - era doppia di quella dei paesi europei come la Gran Bretagna, l'Olanda, la Spagna)⁶, quanto piuttosto le regole del futuro dell'intera società musulmana.

c) Per quanto riguarda il cristianesimo occorre rilevare che le diverse confessioni che si richiamano ai vangeli presentano, con riguardo al problema dello statuto della donna, contenuti teologici simili, ad eccezione del problema del sacerdozio femminile (non ammesso dalla chiesa cattolica, ma ammesso da alcune chiese riformate e da una delle chiese anglicane), anche in presenza di percorsi storici differenti. Nel cristianesimo la donna ha tutti e gli stessi diritti dell'uomo e la sua stessa condizione, poiché è caratterizzata dalla dignità eguale a quella del maschio, entrambi infatti sono figli di Dio. Il cristianesimo senza dubbio si impose come una religione assolutamente nuova nello scenario dell'epoca e giocò questo ruolo nuovo proprio con riguardo dalla condizione femminile e a partire dalla emancipazione della donna: infatti, non per caso, subito dopo la Risurrezione, Cristo si mostra per primo proprio alle donne. L'atteggiamento di Gesù nei confronti delle donne «segna una reazione costante, sistematica contro lo stato di inferiorità che caratterizza la posizione sociale e religiosa del sesso femminile nel giudaismo» del tempo⁷. Il vangelo, quindi, contiene un messaggio di liberazione nei confronti delle donne, che furono subito coinvolte nel compito della diffusione dello stesso vangelo: fin dalle origini fu riconosciuto una peculiare funzione alle vedove, che avevano scelto di consacrare a Dio il loro stato, e alle diaconesse, alle quali erano attribuiti servizi ecclesiastici specifici e per le quali era prevista nella chiesa primitiva una sorta di ordinazione, secondo le Costituzioni apostoliche del IV secolo, con valore sacramentale che determinava la loro appartenenza al clero⁸. Dal punto di vista teologico,

⁶ L'Annuario Statistico dell'Unesco nell'anno 1996 riportava i seguenti dati: i docenti universitari di sesso femminile in Egitto erano circa il 30% rispetto al 28% della Francia e al 22% del Canada; mentre le donne iscritte alla facoltà di ingegneria erano il 17% in Turchia rispetto all'8,4% dell'Olanda e al 7,7% dell'Inghilterra.

⁷ J. GALOT, *Donna nella chiesa*, in BARBAGLIO-DIANICH, *Nuovo dizionario di teologia*, Roma, 1982, 343.

⁸ Le comunità monastiche femminili furono tra le prime esperienze di gruppi religiosi in cui primeggiava la scelta di una radicalità di vita evangelica. La donna cristiana si rivela fortemente propensa a vivere solo per Dio. Come seguace di Cristo vive l'universalità del sentimento d'amore, rinnegando il primato dei vincoli di sangue e in esso la morale pagana. Nel 376 Ambrogio di Milano descrive la vita di un gruppo di donne bolognesi votate alla verginità e impegnate a diffondere il loro ideale fra altre donne; nel 384 la lettera di due preti cita un'altra comunità femminile



la riflessione sulla condizione e sul ruolo della donna nella Chiesa tende a riscoprire i valori femminili generalmente riconosciuti come valori fondamentali per la chiesa sia sotto l'aspetto simbolico (che a partire dalla affinità tra chiesa e donna si propone di riscoprire al femminile i simboli fondamentali del cristianesimo) sia sotto l'aspetto del suo apporto funzionale, cioè riconoscendo come proprie e fondamentali per la chiesa le sue capacità e la stessa femminilità. Si tratta, pertanto, di dare spazio teologico alla identità femminile perché il contenuto più autentico del vangelo si traduca nella vita quotidiana.

Nell'esperienza delle chiese cristiane nel corso dei secoli è venuta a crearsi una cosiddetta "questione femminile", a motivo della non corrispondenza storica con la semplice chiarezza del contenuto teologico dei vangeli e della dottrina cristiana, che discende direttamente dall'atteggiamento generale di Gesù (dalle sue azioni e dalla sua parola) nei confronti delle donne alle quali riconobbe, contro i pregiudizi del tempo, assoluta uguaglianza con l'uomo. La "questione femminile" nella chiesa fu avvertita in occidente a partire dai movimenti di emancipazione di fine ottocento in modo sempre più ineluttabile in quei contesti sociali e storici nei quali forte era avvertito il conflitto generazionale e quello sociale tra la spinta al cambiamento e le varie forme del conservatorismo.

Soprattutto il processo di cambiamento epocale messo in atto sull'importanza dei diritti fondamentali della persona umana alla fine della seconda guerra mondiale spinse anche a un rinnovamento delle religioni cristiane, favorito dalla presenza di un magistero e di un laicato cattolico e protestante maturo e sensibile al richiamo verso l'originaria essenza dei vangeli. Infatti, il Consiglio Ecumenico delle Chiese nel 1949 istituì una commissione con il compito di studiare il ruolo della donna nella chiesa e per conto suo la chiesa cattolica, specie sotto la guida del magistero di Giovanni XXIII (che pose il problema del riconoscimento dei diritti della donna nella famiglia e nella società attraverso l'enciclica *Pacem in Terris* dell'aprile 1963), mise in atto un processo di riflessione e di impegno culturale, che ha trovato nei documenti del Concilio Vaticano II il momento più alto di riflessione e di spinta al cambiamento. Il Concilio Vaticano II e i pontefici che successivamente hanno guidato la chiesa (Paolo VI, Giovanni Paolo I, e soprattutto Giovanni Paolo II) hanno contribuito fortemente a spingere

stanziata nella Tebaide egiziana; nello stesso anno, a Roma, il termine «monastero» è usato da Girolamo per descrivere la comunità di Lea, ottima madre spirituale: è con queste notizie, tutte riferite a donne, che il monachesimo cristiano entra nella letteratura latina. Cfr. M. CARPINELLO, "Il monachesimo femminile", Ed. Mondadori, 2002.



il cattolicesimo verso la riscoperta della autenticità del messaggio evangelico, cercando di liberarlo dalle sovrastrutture culturali, che lo hanno incrostato nel tempo, e che sono anche alla base della questione femminile. La pari dignità dell'uomo e della donna sono espressione della loro partecipazione piena al disegno di emancipazione realizzato con la resurrezione di Cristo.

Nonostante un contenuto teologico chiaro e le numerosissime testimonianze ed esperienze che hanno distinto nel corso dei secoli la vita delle donne nelle chiese cristiane, sia individualmente sia sotto varie forme associative, si deve riconoscere che esistono ancora difficoltà materiali che ostacolano lo sviluppo e la piena stima dei valori femminili nella vita della chiesa. Si può dire che la riflessione teologica cristiana sullo statuto della donna ha favorito l'evoluzione della sua condizione sia nelle comunità cristiane sia nella società civile, pur osservando ancora l'esistenza di pregiudizi maschilisti, che finiscono per impoverire la testimonianza evangelica. Non esistono ostacoli teologici o ideali alla promozione della donna, ma esistono al contrario problemi nell'esperienza quotidiana che impediscono la piena realizzazione del principio di eguaglianza nella complementarità.

4 - La tutela della donna come espressione di una cultura della laicità. L'attuale debolezza degli interventi legislativi. Il ruolo degli ordinamenti civili

L'esposizione sintetica dei contenuti teologici più significativi relativi allo statuto della donna nelle "religioni del libro" con riferimento alle culture del mediterraneo consente di poter descrivere anche una realtà diacronica diversamente consistente. A fronte di contenuti teologici che giustificano e riconoscono assoluta pari dignità ed eguaglianza ontologica tra uomo e donna esistono situazioni di compressione, di emarginazione, di subordinazione sempre più invadenti che disegnano persino nuove forme di schiavitù. La lettura "maschile" dei contenuti teologici delle tre religioni ha favorito l'esistenza di forme di riduzione di senso e di significato del "valore femminile" all'interno delle religioni e della società civile. Questo implica la necessità di favorire ancora un cambiamento di mentalità e la predisposizione di strategie ed azioni concrete per l'eliminazione di tutti gli ostacoli, i pregiudizi e di tutte le restrizioni, che si possono osservare ancora anche nella vita delle confessioni religiose. Quando, poi, vi è una forte compenetrazione tra società religiosa e società civile il peso della emarginazione, che si manifesta in una evidente privazione dei diritti anche fondamentali, diventa ancor più penalizzante.



La condizione attuale delle donne nel bacino del mediterraneo, anche se la si osserva sotto l'aspetto della disuguaglianza (giuridica, sociale, politica, economica, ...), differisce da zona a zona e, anche per quel che riguarda la vita e la condizione all'interno dei sistemi religiosi, è in qualche modo congiunta con il processo di sviluppo della società civile. Esiste, infatti, una reciproca influenza tra quella che si definisce società religiosa e la società civile, le quali risultano reciprocamente ispirate dai contenuti religiosi, dai valori cosiddetti laici e dai comportamenti dei cittadini, orientati sia dalle regole della religione sia dai diritti fondamentali dell'uomo sia dai valori supremi di libertà.

Si deve registrare una generale crescita di consapevolezza nelle donne, le quali percepiscono che l'emarginazione di cui soffrono costituisce un'ingiustizia da eliminare con azioni concrete e attraverso cambiamenti strutturali⁹. Vale la pena di rimarcare che, tuttavia, anche nella "cultura maschile" si è creata una crescente consapevolezza di quanto l'emancipazione femminile sia fondamentale per lo stesso sviluppo della vita sociale. Si tratta di un aspetto peculiare della cultura della laicità, intesa come percorso globale e complessivo del sistema sociale nel quale l'autodeterminazione della persona umana è diretta dalla forza giuridica e culturale dei diritti fondamentali della persona umana. La laicità è espressione di una autonomia decisionale e di una libertà di scelta e di azione, particolarmente in ambito politico, che per ciò stesso configge con il contrario orientamento di chi, invece, ritiene necessaria la incondizionata sottomissione della libertà personale all'autorità di un'ideologia o di un credo religioso. «Al fondo di questa concezione v'è la consapevolezza che ogni individuo umano è titolare i diritti inalienabili e validi *ex vis naturae*. Diritti che costituiscono un limite giuridico all'esercizio dell'autorità di qualsivoglia istituzione, sia essa civile o religiosa»¹⁰. Lo stretto collegamento tra laicità (come concetto polisemico) e modernità (sociale, umana, istituzionale,

⁹ Il dibattito ancora aperto è, tuttavia, più consapevole. Un recente saggio di VAN CREVELD, *Le donne e la guerra*, Editrice Goriziana, 2007, sostiene che l'ingresso delle donne nella vita militare «invece di dimostrare che esse sono pari agli uomini, ha dimostrato che esse non possono fare a meno di una protezione speciale», sicché «il tentativo delle donne di cambiare il mondo entrando negli spazi degli uomini ed assumendosi gli oneri tipici dei maschi è stato un successo con molte riserve» (prefazione). Una riflessione non condivisa e discutibile, come sostiene EVA CANTARELLA, che nel criticare le osservazioni di Van Creveld sostiene come esse siano «l'ennesima prova di come sia difficile per la componente femminile ottenere una parità sostanziale in ambienti riservati tradizionalmente ai maschi, anche quando viene concessa l'eguaglianza formale» (in *Il corriere della sera* del 14 maggio 2007, pg. 27).

¹⁰ Cfr. P. STEFANI, *La laicità nell'esperienza giuridica dello stato*, Bari, 2007, 15.



politica), che costituisce un parametro di crescita sociale, impone interventi idonei alla eliminazione di ogni forma di emarginazione.

Le politiche di genere per l'eliminazione della emarginazione e delle disparità di trattamento tra uomini e donne sono il luogo necessario, a tutti i livelli sia all'interno della società civile sia all'interno delle comunità religiose, per garantire la tutela dei diritti delle donne, prima di tutto nel senso di rendere applicabili alle donne i diritti e le libertà fondamentali. A tal proposito è opportuno considerare dal punto di vista giuridico alcuni tra i documenti più rilevanti e più recenti prodotti nella comunità internazionale, non al fine di una analisi esaustiva, ma nel tentativo di individuare l'esistenza di una linea politica forte nella direzione indicata.

a) Ben oltre il contenuto della "Convenzione per l'abolizione della discriminazione della donna", approvata dall'ONU nel 1979, la dichiarazione del millennio, sottoscritta all'unanimità nel settembre del 2000 in seno all'ONU, contiene otto obiettivi da realizzare entro il 2015: il II e il V obiettivo riguardano indirettamente la donna, considerata nella sua dimensione materna e in quanto minorenne, il III obiettivo riguarda direttamente la promozione dell'uguaglianza di genere e la lotta contro la povertà delle donne. Tuttavia, un impegno così forte, pur avendo favorito un miglioramento complessivo della situazione, stenta a trovare un suo vincolo giuridico e resta ancora al livello di auspicio, basti considerare che nel "rapporto annuale sui diritti delle donne" del 2005 si registra un flessione di attenzione nella revisione del programma d'azione di Pechino (BPFA) del 1995, che invece di organizzarsi come una grande conferenza ONU è stata incorporata all'interno della 49^a sessione annuale della Commissione sullo stato delle donne.

b) Anche sulla scorta della Piattaforma di Pechino, il Parlamento europeo ha prodotto numerose risoluzioni tendenti a favorire le politiche di eguaglianza tra i generi. La politica comunitaria in materia di parità tra uomini e donne (composta allo stato da 13 direttive riguardanti i temi del lavoro, la sicurezza sociale, i beni e i servizi) è in sostanza costituita da atti che impegnano i governi dei Paesi aderenti sul tema delle pari opportunità, lasciando ad essi la responsabilità primaria di tradurre le direttive in atti legislativi. Tuttavia, pur essendo la sensibilizzazione un aspetto importante circa l'applicazione effettiva della legislazione sulla eguaglianza di genere, un limite è costituito proprio dal distacco tra livello europeo e livello nazionale e dalla mancanza di un sistema di obbligazioni, controllabile e applicabile anche per via giudiziaria.



c) Con riferimento al mondo arabo, gli esiti del IV rapporto Unpd sul “nuovo ruolo delle donne nel mondo arabo” disegnano un mondo in trasformazione, articolato e complesso nel quale emergono alcuni aspetti positivi, che interessano la condizione della donna all’interno di un quadro sociale in cambiamento, insieme, tuttavia, con la persistenza di ampie forme di emarginazione.

Si tratta di un quadro che può essere meglio compreso se osservato come momenti di un processo di cambiamento lungo e non ancora compiuto, frenato da un insieme di resistenze poste in essere dai poteri (politici, sociali, religiosi, economici) e condizionati da una realtà politica interna ai singoli Paesi e internazionale, che enfatizza il metodo del conflitto.

Una spinta al cambiamento si deve sia alla “Dichiarazione del Cairo dei diritti dell’uomo nell’Islam” del 1990 (la cosiddetta dichiarazione islamica) sia alla “Carta Araba dei Diritti dell’Uomo” del 1994. Sono documenti che precedono, non solo in ordine di tempo, il IV rapporto in quanto contengono gli elementi teologici e giuridici idonei a definire il quadro della eguaglianza di genere. Considerando i due testi nei loro contenuti essenziali, si può osservare che la *Dichiarazione Islamica*, quale atto destinato a definire in sintesi e sotto forma giuridica, apparentemente precettiva, i contenuti teologici islamici, nell’art. 1 riafferma l’eguaglianza degli uomini «senza discriminazione di ... sesso. La vera fede garantisce un accrescimento di tale dignità sulla via dell’umana perfezione». Soprattutto l’art. 6 nella lettera a) afferma: «la donna è uguale all’uomo in dignità; i suoi diritti sono equivalenti ai suoi doveri». Sotto altro aspetto, avendo soprattutto riguardo alla articolata condizione del mondo arabo, la *Carta Araba*, sulla base di una “fede della Nazione Araba nella dignità dell’uomo”, l’art. 2 rimarca l’impegno degli Stati firmatari «a garantire a ogni persona che si trovi sul loro territorio di godere di tutti i diritti e libertà indicati in questa carta senza distinzioni ... di sesso, di lingua, di religione...senza nessuna discriminazione tra uomini e donne». La *Carta* ha il merito di attribuire l’esercizio e la tutela dei diritti fondamentali e di libertà dalla stessa riconosciuti a una dimensione unitaria dell’umanità, composta di uomini e donne. Si comprende che il dovere di non discriminazione tra uomini e donne, deriva dal valore della persona umana, che in questo senso non è divisa nel genere¹¹.

¹¹ C. SCOPPA, *I diritti delle donne sono diritti umani*, in S. BORTOLONI (a cura di), *A volto scoperto. Donne e diritti umani*, Roma, Manifestolibri, 2002, pp. 69-84; M. NUSSBAUM, *Diventare persone. Donne e universalità dei diritti*, Il Mulino, Bologna 2001. In generale sulla necessità di orientare le donne verso un ruolo importante nella società attraverso un percorso spirituale che favorisca l’acquisizione della



Pur segnalando l'importanza delle innovazioni introdotte dai processi normativi nel campo del diritto interno i singoli Paesi e, specialmente, nel diritto internazionale, che assumono un differente valore giuridico e conseguentemente un diverso grado di vincolatività, non si può non osservare come il carattere, per così dire, androcentrico del diritto costituisce ancora un ostacolo alla individuazione di tutele giuridiche e garanzie politiche in grado di spiegare la diversità della condizione umana e i diversi volti con cui si presenta l'emarginazione delle donne. Si deve registrare uno scollamento tra il contributo che i movimenti delle donne pongono affinché il dibattito sui diritti umani sia sempre più in sintonia con le realtà della discriminazione di genere e la tutela effettiva. Infatti, al riconoscimento dei diritti delle donne e dei diritti umani, sostenuti con determinazione e chiarezza nei testi delle conferenze internazionali (come, ad esempio, quelle ultime di Rio de Janeiro, Vienna, il Cairo, Copenaghen, Pechino e Istanbul) non sempre corrisponde una concreta e trasparente azione dei governi, sia dal punto di vista giuridico sia da quello politico.

Si deve, comunque, osservare che con riguardo al diritto internazionale l'attenzione alla condizione femminile risale ad un'epoca precedente l'adozione della Carta delle Nazioni Unite. Infatti, sia la *Società delle Nazioni*, la quale aveva provveduto a produrre norme in materia di schiavitù e di tratta a scopo di sfruttamento sessuale, sia l'*Organizzazione Internazionale del Lavoro*, alla quale si devono la Convenzioni del 1919 sul lavoro notturno e quella del 1935 sull'impiego delle donne nelle miniere, si erano impegnate nel dare risposte concrete, almeno sul fronte della produzione di atti giuridici, alle pressanti richieste, specie da parte dei movimenti femminili, relative alla tutela delle donne. Evidentemente, questi primi interventi erano ispirati alla logica della protezione di un soggetto debole e perciò bisognevole di particolari misure di tutela.

Il passaggio verso una logica tendente ad assicurare la parità e una prospettiva politica di uguaglianza nella prospettiva della "*non-discriminazione*" si ebbe con l'approvazione dello Statuto dell'ONU, con cui si passa ad adottare una nuova politica cui seguono più adeguati di strumenti internazionali (basti ricordare che primi anni di vita

consapevolezza del proprio valore, la ricerca dell'amore per se stesse e dell'autostima di recente Cfr. **LOUISE L. HAY**, *Il valore delle donne*, 2004. Più in generale per una indissociabile relazione tra diritti umani e struttura democratica della società, come frutto di lotte e contrapposizione di interessi cfr. **C. CARDIA**, *Genesi dei diritti umani*, Torino, 2005, nella ricostruzione di un percorso travagliato e conflittuale dei diritti umani nei differenti e diacronici contesti storici.



dell'Organizzazione delle Nazioni Unite sono state approvate alcune importanti convenzioni soprattutto grazie all'azione della *Commissione sulla condizione delle donne* e dell'*Organizzazione internazionale del lavoro*) finalizzati ad affermare la tutela della parità di genere specie nelle concrete situazioni dell'esistenza, segnando l'abbandono del criterio protettivo.

Tra gli obiettivi più significativi lungo la strada della lotta per la parità si deve ricordare La *Convenzione sui diritti politici della donna*, adottata dall'Assemblea Generale nel 1952, con cui gli Stati assumono l'obbligo di garantire alle donne, in condizione di uguaglianza con gli uomini, il diritto di voto attivo e il diritto di accedere ai pubblici uffici e di esercitare tutte le funzioni pubbliche stabilite dalle legislazioni nazionali. Nella stessa direzione si collocano, ad esempio, le Convenzioni adottate nell'ambito dell'*Organizzazione internazionale del lavoro* sull'eguaglianza di remunerazione tra la manodopera maschile e la manodopera femminile, a parità attività lavorativa, e sulla non discriminazione in materia di impiego e di professione. Ma l'obiettivo importante della lotta alla discriminazione è stato perseguito intervenendo nelle concrete situazione con specifiche garanzie a favore delle donne, come ad esempio per la tutela della maternità (Convenzione sulla protezione della maternità), per le garanzie in materia di nazionalità (Convenzione sulla nazionalità delle donne sposate), per tutelare il matrimonio (Convenzione sul consenso al matrimonio, sull'età minima per contrarre matrimonio e per la loro registrazione). Infine, si devono ricordare tra i numerosi atti prodotti, i trattati per la lotta alla discriminazione sulla base del sesso nel godimento dei diritti politici e nell'ambito dell'impiego e del trattamento dei lavoratori.

5 - Il progresso della condizione femminile e le religioni. L'importanza del dialogo tra le religioni

Il messaggio teologico delle tre religioni sostiene una dignità eguale tra donna e uomo, che si presenta come un di più rispetto alla "semplice" parità rivendicata dalla vigorosa ripresa di un femminismo certamente più maturo. Il processo di liberazione della donna, infatti, partecipa oggi del più ampio processo di liberazione dalle varie forme di oppressione e di esso è espressione. Tuttavia, indipendentemente dalle difficoltà concrete, il messaggio delle religioni intende andare oltre, pur segnando talvolta il passo nell'esperienza ortopratica. Esse invitano a considerare lo statuto della donna (egualmente dicasi per lo statuto dell'uomo), cioè in definitiva lo statuto della persona umana, nella



prospettiva delle finalità stesse delle religioni. Il fine delle religioni, in generale e tenendo conto dei macro-elementi in cui possono essere accomunate anche a partire dalla riflessione che ogni religione organizza alla luce dei propri contenuti teologici, consiste sostanzialmente nella ricerca e nella realizzazione di una condizione di pienezza identitaria ed esistenziale rispetto alla Verità. Senza entrare nei complessi e articolati contenuti di un continuo dibattito sul rapporto esistente tra fede e religione e sulle loro differenze ontologiche, si può sostenere che le religioni costituiscono «l'obiettivazione sociale e strutturale dell'esperienza religiosa fondamentale insita nell'uomo ... l'obiettivazione di quell'*instinctus Dei invitantis* con il quale Dio chiama gli uomini alla salvezza»¹². Pertanto, la proposta delle religioni presuppone tutte le forme di emancipazione, ma al contempo le supera per prospettare a partire da una esperienza finita l'orizzonte dell'Infinito. In questo senso esse sono l'ambito della riconciliazione assoluta¹³ (tra l'uomo e Dio, tra l'uomo e la natura, tra uomo e uomo, tra storia e valori assoluti, ...) nel tentativo di superare il limite della fenomenizzazione. All'interno di un quadro rappresentativo della esistenza di una unità, le differenze delle religioni assumono valore per il fatto di collocare le diverse visioni della vita in una dinamica di relazione e per il fatto di favorirne la reciproca accettazione. Così accade anche per i diversi riferimenti nell'ambito delle varie religioni alla condizione della donna e alla giustificazione del suo statuto di emancipazione, cosicché le differenze in questa prospettiva di unità costituiscono il luogo storico di un percorso verso la Verità¹⁴.

In questo quadro di possibile individuazione di un comune percorso verso la Verità si possono cogliere nelle tre religioni eguaglianze o similitudini interessanti. Tutte sostengono teologicamente il valore della donna e la sua eguale dignità con l'uomo. Ma tutte sembrano accentuare non la dimensione complementare, che comporta una condizione di reciprocità, bensì la dimensione strumentale della donna rispetto all'uomo, favorendo, in qualche modo, il carattere di conservazione di una logica maschilista, dando ragione a chi sostiene che attribuire «valore a culture e religioni indipendente dal loro contenuto e delle pratiche ammesse al loro interno è probabilmente un contributo a giustificare la violazione, a ostacolare e a trascurare i

¹² P. ROSSANO, voce *Religione*, in *Nuovo Dizionario di Teologia*, cit, 1286.

¹³ Una rivalutazione del ricco pensiero di Hegel sulla religione per l'attualità della sua concezione è in H. KUNG, *Incarneazione di Dio. Introduzione al pensiero teologico di Hegel, prolegomeni ad una futura cristologia*, Brescia, 1972.

¹⁴ S. ALLIEVI, *Donne e religioni. Il valore delle differenze*, Milano, 2002; G. ZARRI - L. SCARAFFIA (a cura di), *Donne e fede*, Roma-Bari, Laterza, 1994.



diritti della donna», nel senso che, senza cambiamenti strutturali o processi che favoriscano una reale integrazione, il riconoscimento dei diritti di alcuni gruppi in relazione alle loro tradizioni culturali e religiose rischia di legittimare la condizione di subordinazione attribuita alle donne all'interno delle religioni e delle culture tradizionali¹⁵.

Si registra, inoltre, all'interno del conflitto tra stati e religioni, che si manifesta in modi differenti nei vari Paesi del Mediterraneo, il tentativo da parte degli Stati di relegare la religione nella sfera privatistica, sovente nella applicazione di un falso principio di laicità che traduce un conflitto tra potere politico e potere religioso. In questo senso, il tentativo di eliminare o di limitare fortemente la presenza della religione nella sfera pubblica e politica favorisce posizioni di conservazione e di fondamentalismo, pregiudicando quel sano fenomeno di reciproca influenza nell'avvicinamento alla modernità. In tal modo, lo statuto di emancipazione della donna diventa vittima di uno scontro tra poteri. Al contrario, la rilevanza pubblica della religione va compresa per quello che ontologicamente è, cioè come dimensione del vivere umano che, come tale, rivendica una propria visibilità anche relativamente alle forme di mediazione tra esistenza quotidiana e affermazione della personale identità.

Bisogna riconoscere, comunque, che ogni religione (e in particolare quelle rivelate o dettate), al di là delle interpretazioni non sempre corrette del proprio messaggio teologico (in quanto condizionate da commistioni con elementi culturali che si sovrappongono), cerca di conseguire la fedeltà alla Verità, anche riscoprendo l'originario carattere "rivoluzionario" rispetto al contesto sociale e culturale nel quale si è affermata¹⁶. Nella comune ricerca della autenticità un momento significativo è costituito dal dialogo interreligioso, attraverso il quale dare opportuna dimensione all'insegnamento e alla pratica attuazione della eguale dignità di ogni essere umano, uomo o donna che sia, principio base di tutte le religioni cosiddette del libro per il fatto di essere creazione di Dio e Sua

¹⁵ **S. M. OKIN**, *Un conflitto sui diritti fondamentali*, in *Filosofia e questioni pubbliche*, III, 1 (1997), p. 6. Cfr. inoltre **ID.**, *Is Multiculturalism Bad for Women?*, a cura di **J. COHEN**, **M. HOWARD** e **M. C. NUSSBAUM**, Princeton University press, Princeton, 1999.

¹⁶ La ricerca dei contenuti attraverso i quali la religione si afferma nel contesto sociale diventa civilmente rilevante, così come egualmente rilevante è la individuazione dei criteri che consentono di individuare una confessione religiosa. In questa direzione si segnala una importante decisione della corte costituzionale italiana, che nella sentenza n. 195/1993 ha offerto criteri certi di individuazione non ancora utilizzati dal legislatore italiano.



immagine. Il dialogo tra le religioni, che specie nell'ultimo ventennio del 1900 ha avuto un impulso vigoroso per merito di papa Giovanni Paolo II (a partire dal memorabile incontro di Assisi del 1986) e della Comunità di Sant'Egidio, che ne ha colto l'eredità, insieme con l'ecumenismo sono i luoghi nei quali lo sviluppo di una teologia delle donne può favorire non solo il percorso di emancipazione delle donne, ma anche degli uomini dalle strutture sociali e dalle leggi ingiuste che ritengono impossibile un rapporto reciproco ed uguale, sulla strada del riconoscimento della distinzione fra i generi e non della differenza¹⁷. In questa direzione si può osservare una convergenza significativa con le dichiarazioni e gli atti prodotti in campo internazionale, ad esempio dall'Assemblea delle Nazioni Unite (basta citare ratificare la Convenzione delle Nazioni Unite del 1979 per l'eliminazione tutte le discriminazioni contro le donne, che, tuttavia, fu approvata con non poche riserve), secondo cui il principio di eguaglianza tra i sessi che non è altro che una parte indivisibile del principio generale dei diritti umani.

Il dialogo interreligioso, inoltre, diventa ancor più importante perché, mentre spinge le religioni a un reciproco confronto nell'intento di conseguire gli obiettivi tipici, induce anche a un confronto con il contesto sociale, rendendo comuni i temi di riferimento sui quali si misura il progresso sociale, come ad esempio la modernità, la laicità, il progresso tecnologico, i valori fondamentali (a cominciare da quelli della persona) di una società che coltiva la propria autonomia, e con i processi di integrazione tra le culture diverse.

6 - L'importanza delle relazioni tra gli stati e le confessioni religiose

Il confronto tra religioni e società civili sul fronte della modernità¹⁸ favorisce l'incontro tra diverse visioni della vita (quelle delle differenti religioni e quelle delle diverse culture) e la convergenza, talvolta faticosa e conflittuale, verso orizzonti condivisi e comuni, essenziali per

¹⁷ A tal proposito grande importanza, ad esempio, assume l'impegno preso dalle religioni cristiane in alcuni documenti ecumenici ufficiali, come la Carta Ecumenica di Strasburgo (2001), nella quale la parità tra uomini e donne è definita diritto fondamentale che deve trovare applicazione in ogni ambito istituzionale e lavorativo senza forme di esclusione e di discriminazione.

¹⁸ Tra i possibili significati della modernità, senza entrare nel merito dell'articolato dibattito filosofico e sociologico, si preferisce quello relativo alla accentuazione del processo, che, pur non essendo esente da critiche, rivaluta la centralità della persona umana, cosa che favorisce l'emancipazione dalla "barbarie" e da ogni comportamento contrastante con la tutela dei diritti personali fondamentali e delle libertà fondamentali.



il progresso del valore dell'uomo e dei suoi diritti, tra i quali quello della pari dignità e condizione tra uomo e donna. Il ricorso strumentale alla modernità e alla laicità consente di comprendere l'ambito dell'impegno convergente degli ordinamenti religiosi e degli ordinamenti statali, a partire da un quadro di valori superiori autonomamente concepito e costruito, sulla strada dell'allontanamento dalla "barbarie" e di una migliore ed effettiva tutela del diritto alla parità e alla parità di genere. Il rapporto tra religioni e ordinamenti statuali, osservato nella direzione della reciproca collaborazione verso la modernità costituisce la sfida non facile dei diversi modi con cui si rende storica la fedeltà a Dio e all'uomo. Si tratta di disegnare un duplice processo convergente verso un comune orizzonte, cioè il processo di autonomia della ragione umana e delle sue manifestazioni culturali, strutturali e istituzionali (che assume significato nella prospettiva della ricerca dell'unità della conoscenza come capacità di ricercare la verità, cosa che «qualifica l'esistenza personale e permette di riconoscere un denominatore qualificato per il dialogo tra i popoli»¹⁹) e il processo di autonomia delle fedi e delle religioni, inteso come atto di affidamento alla sapienza divina e conseguimento della consapevolezza che la verità è data all'uomo come rivelazione divina. L'inscindibile unità tra ragione e fede costituisce il luogo di certificazione dei diritti umani e della pari dignità e condizione tra donna e uomo. Pertanto, l'individuazione di strumenti idonei a garantire sempre più e nelle più disparate condizioni dell'esistenza l'eguaglianza tra uomo e donna, e la tutela dei diritti che vi sono connessi, costituisce il luogo dell'incontro e della modernità tra religione e stato, tra comunità religiose e società civili.

L'incontro e il dialogo (ma anche il conflitto quando è espressione di una ricerca comune) fra le religioni (e i loro messaggi) e le culture civili (e i loro valori superiori) costituiscono l'occasione perché autonomamente religioni e società civili facciano quel percorso di "conversione" (determinata dalla ragione e dalla fede) sui diversi segmenti della realtà (diritto, morale, economia, ...) verso un orizzonte sempre più umano. Questo incontro favorisce il superamento dei limiti rispettivi e della distanza tra azione e valori, che è dato riscontrare nel concreto operare. Infatti, la dimensione storica della ragione e della fede, costituiscono il limite della loro testimonianza se si considerano «criticamente» i fatti, alla luce cioè delle violazioni e delle

da ogni comportamento contrastante con la tutela dei diritti personali fondamentali e delle libertà fondamentali.

¹⁹ R. FISICHELLA, *Introduzione* all'enciclica di Giovanni Paolo II *Fides et ratio*, Edizioni Piemme, 1998, 19.



discriminazioni di cui soffrono le donne e tutti i soggetti deboli. Pertanto, l'importanza del dialogo tra religioni e stati consiste proprio nel continuo tentativo di adottare impegni, atti e comportamenti idonei a garantire le forme di tutela e, al contempo, a esercitare un controllo reciproco sulla capacità di sostenere gli impegni assunti. In questa direzione, gli strumenti bilaterali o multilaterali (come ad esempio i concordati o le intese o le varie forme di accordo sottoscritte tra stati e confessioni religiose) sono il punto terminale del percorso condiviso e il luogo iniziale del comune agire.